

IL CONVEGNO MILANESE E BRESCIANO DEDICATO ALLA DISCIPLINA DI PARTE GENERALE DEI CONTRATTI PER L'IMPRESA

RAFFAELE VERDICCHIO

Il 23 e 24 ottobre 2025 si è tenuto nelle Università di Milano e di Brescia il convegno dedicato a 'La disciplina di parte generale dei contratti per l'impresa'. Muovendo da una rivalutazione critica del carattere 'generale' della disciplina dedicata al contratto e della tradizionale distinzione tra contratti civili e commerciali, i relatori si sono soffermati sulle più recenti novità legislative e giurisprudenziali al fine di ripensare alla stessa nozione di impresa, tenuto conto della portata pervasiva e conformativa del principio di sostenibilità e delle trasformazioni indotte dall'evoluzione tecnologica.

1. *La parte generale del contratto e i contratti d'impresa*

Portando a compimento un processo di astrazione e generalizzazione agevolato dalla riflessione pandettistica tedesca e dagli esiti della codificazione del BGB, il codice civile del 1942 ha introdotto una regolamentazione dedicata al contratto 'in generale' che, in virtù dell'articolo 1323 c.c., è chiamata ad essere potenzialmente applicabile a tutti i contratti, indipendentemente dalle loro caratteristiche tipologiche.

Stante l'unificazione della disciplina normativa in precedenza diversificata a seconda della natura civile o commerciale del singolo contratto, la codificazione del 1942 ha altresì sancito il pieno compimento dell'ispirazione giusnaturalistica favorevole a superare il rigido formalismo del diritto romano attraverso una piena valorizzazione della razionalità individuale e della forza creativa della volontà. Ne è derivata l'affermazione del principio di eguaglianza formale delle parti contraenti, le cui connotazioni soggettive – avuto particolare riguardo alle caratteristiche dell'attività imprenditoriale eventualmente svolta – non condizionano le regole applicabili all'atto espressivo della loro autonomia.

Il percorso storico che ha consentito al *contractus* di distinguersi dal vincolo giuridico derivante da un atto lecito si arricchisce, in questo modo, di un ulteriore e problematico passaggio. Se, in particolare, nel diritto romano classico, si riscontra la progressiva enucleazione della *conventio* quale elemento ricorrente nel contratto, inteso strutturalmente come atto bi- o plurilaterale, è solo nel diritto bizantino che l'elemento volontaristico dell'accordo è elevato a requisito essenziale e la

traditio diventa elemento formale di perfezionamento di una categoria specifica di contratti e, ove occorra, modalità di esecuzione dell'obbligazione di dare finalizzata ad assicurare il compimento dell'effetto traslativo. Il *contractus*, insomma, rimane esclusivamente fonte di obbligazioni ed è solo con l'elaborazione giusnaturalistica ed illuministica che a questo schema concettuale si affianca l'idea secondo cui esso può altresì divenire veicolo diretto ed esclusivo di trasmissione del diritto assoluto. Il principio consensualistico – almeno nella sua enunciazione formale offerta dall'art. 1376 c.c. – è elevato a ratio giustificatrice del vincolo negoziale, espressivo di un volontarismo che le molteplici sequenze formative regolate dagli artt. 1326 ss. c.c. declinano in termini procedurali non unitari.

Il Convegno svoltosi gli scorsi 23 e 24 ottobre 2025 nelle Università di Milano e di Brescia e dedicato a 'La disciplina di parte generale dei contratti per l'impresa' ha offerto un'interessante ed originale rilettura critica del tema, con esiti sistematici ed applicativi idonei ad incidere sensibilmente sulla definizione delle caratteristiche della parte generale e dei connotati caratterizzanti l'attività d'impresa.

La regolamentazione del c.c. è stata, in particolare, definita – fin dalla relazione introduttiva del prof. Gregorio Gitti – come un patrimonio che, pur racchiudendo la nostra migliore tradizione in materia di diritto dei contratti, non deve essere considerato come un monumento incorrotto, in quanto rappresenta, piuttosto, un retaggio da vivificare e rendere fecondo, senza trascurare la dimensione organizzativa dell'impresa, che induce i suoi gestori a strutturare rapporti di durata caratterizzati da flessibilità e dinamismo.

Un primo snodo problematico è stato posto dal Prof. Giorgio De Nova con riferimento alla tutela del contraente *in bonis* rispetto al pericolo di futuro inadempimento della controparte: nonostante alcune disposizioni del Titolo III del Libro IV del c.c. ben si armonizzino con le esigenze dell'impresa, consentendo finanche il recesso o la risoluzione a fronte di un inadempimento anticipato (artt. 1662 comma 2 e 2224 comma 2 c.c., nonché art. 72 CISG), l'ordinamento ancora non ha recepito il valore trans-tipico del principio sotteso a tali disposizioni, manifestando un certo grado di disorganicità con riferimento alle previsioni espressamente dettate in materia di impresa.

In stretta continuità col tema, assume rilevanza ai fini dell'*anticipatory breach* il giudizio sul valore e sull'efficacia degli obblighi aventi ad oggetto l'organizzazione dell'attività di impresa, nonché sulle conseguenze per il rapporto contrattuale della loro violazione. Tale prospettiva è stata coltivata dal Prof. Andrea Sardini, che si è soffermato sull'ipotesi in cui, pur in corso di regolare esecuzione del rapporto di durata, sia rilevata l'inadeguatezza dell'assetto organizzativo della controparte. Considerato il carattere strumentale all'obbligazione principale dell'obbligo di assetti organizzativi adeguati, il Relatore ha evidenziato la necessità di caratterizzare in senso oggettivo un altrimenti generico rischio di inadem-

pimento, per evitare di consegnare l'esito del rapporto all'arbitrio del contraente *in bonis*. Diversamente, in caso di obbligo organizzativo *ex lege*, il Relatore si è mostrato propenso a riconoscere all'interessato il rimedio risolutorio.

Altro rilevante tema sviluppato dai Relatori ha riguardato la materia delle sopravvenienze nei contratti di durata. In molti casi, sono state avanzate serrate critiche alla teoria secondo cui, qualora una circostanza sopravvenuta alteri l'equilibrio sinallagmatico originario, la parte interessata, piuttosto che domandare lo scioglimento del rapporto contrattuale, possa ottenerne un adeguamento in sede giudiziale.

La tesi illustrata, secondo il Prof. Pietro Trimarchi, oltre che essere infondata pecca di poco realismo, implicando la continuazione di un rapporto cooperativo tra parti che non sono riuscite ad accordarsi sulla sua continuazione. A suffragio di tale opinione, il Relatore ha osservato che, anche in materia di appalto, le variazioni di prezzo oltre una certa soglia consentono sia al committente, sia all'appaltatore di recedere dal contratto. Parimenti, quando la disciplina *antitrust* subordina l'autorizzazione ad una operazione di intesa o concentrazione all'adozione di alcune modificazioni, le parti non sono obbligate ad eseguirle, potendo decidere di rinunciare all'operazione. Da ciò, il Relatore ha desunto l'osservazione secondo cui se l'iniziativa economica è libera essa può essere limitata, ma certamente non può essere imposta.

Il Prof. Giorgio De Nova ha criticato la tesi dell'obbligo di rinegoziazione e dell'adeguamento giudiziale del contratto sulla base del fondamento normativo che la giustificerebbe, ossia il principio di buona fede. Osservando l'ampia diffusione nella prassi dalle clausole di *Material adverse change* (MAC) e di *Material adverse effect* (MAE), volte a consentire al contraente nel cui favore sono predisposte il recesso o la risoluzione, il Relatore ha concluso affermando che, se il principio di buona fede fosse davvero un principio di diritto cogente, le clausole di MAC e di MAE dovrebbero sistematicamente cedere rispetto ad esso, al contrario di quanto si registra nella prassi consolidata.

Anche il Prof. Roberto Sacchi si è espresso in senso sfavorevole all'obbligo di rinegoziazione e all'adeguamento del contratto in via giudiziale. Per affrontare il problema, il Relatore ha proposto di abbandonare la artificiosa contrapposizione tra principi generali dei contratti e contratti di impresa, poiché soggiace a entrambi i termini del rapporto il reale conflitto di interessi tra esigenze di pianificazione dell'impresa ed istanze di riequilibrio delle asimmetrie tra le parti. In questo scenario, l'esito del bilanciamento tra questi due valori è frutto di una scelta *politica*, che aprirebbe a profili di inaccettabile discrezionalità, ove svolta da un soggetto costitutivamente indipendente.

Tali critiche, pur fondate dal punto di vista del diritto positivo, si confrontano con una tendenza di fondo dell'ordinamento a razionalizzare la linea evolutiva che predilige il *favor* verso la rinegoziazione del contratto. Il Prof. Mario Liber-

tini ha considerato emblematici di questo mutamento di prospettiva il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e il diritto a una remunerazione proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, introdotti rispettivamente dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e dalla modifica alla legge sulla protezione del diritto d'autore, ad opera del D.Lgs. 177/2021.

Queste prime considerazioni generali, che hanno formato oggetto della tavola rotonda di apertura della giornata milanese del Convegno, hanno agevolato una più ampia rimediazione in ordine alle caratteristiche funzionali dell'autonomia privata in ambito imprenditoriale.

Il Prof. Francesco Denozza, in particolare, ha espresso perplessità sulla categoria dei contratti per l'impresa, notando come essa rischi di avere una scarsa portata selettiva, a fronte di un fenomeno imprenditoriale fortemente eterogeneo. La configurabilità di una parte generale, secondo il Relatore, sembra messa in crisi dallo scollamento tra livello relazionale e livello regolatorio del mercato. La concentrazione di potere privato in un mercato non più atomistico, infatti, rimane dannosa per la relazione contrattuale, ma può risultare utile per il sistema quale vettore di innovazione e progresso.

Il Prof. Vincenzo Roppo, passate in rassegna le disposizioni codicistiche derogatorie delle norme generali quando parte del contratto sia un'impresa, ha prospettato l'utilità di trarre da esse – e da altre disposizioni normative extra-codicistiche – una nuova categoria generale, provvisoriamente definita come 'contratto del mercato', ancora caratterizzato dalla presenza dell'impresa ma, a differenza della connotazione tradizionale dei contratti d'impresa, maggiormente connotato da profili di natura oggettiva (ossia i beni o i servizi la cui produzione o distribuzione costituisca l'attività tipica dell'impresa) e dalla sua esposizione ai fallimenti del mercato, così da valorizzare una asimmetria tra le posizioni delle parti non più congiunturale e legata alla fase patologica del rapporto, ma strutturale e fisiologica. Questa nuova figura, che assume carattere universale nel mercato contemporaneo, potrebbe trovare, *de iure condendo*, una sua apposita parte generale nel Codice civile, ripristinando con caratteri aggiornati la dicotomia tra contratti civili e commerciali anteriore al Codice del 1942.

Questa stessa dicotomia, che si articola in diverse discipline dell'autonomia privata, assolve al problema dello svolgimento di operazioni funzionalmente differenziate. Considerato il ruolo di primario rilievo che l'uso commerciale ebbe nei contratti commerciali, il Prof. Mario Libertini ha proposto che quella medesima funzione dinamica, nei contemporanei contratti del mercato, sia svolta dal diritto privato regolatorio, ovvero dall'operazione interpretativa di estensione generale dei principi legati alle singole operazioni economiche, secondo il metodo tipologico.

Una parte generale del contratto per l'impresa non potrebbe tralasciare la disciplina dei contratti in cui una parte del rapporto sia un consumatore. Seguendo questa chiave di lettura, il Prof. Giovanni de Cristofaro ha enucleato i principi fon-

dativi di una parte generale dei contratti dei consumatori, individuandoli nel divieto di pratiche commerciali scorrette in fase precontrattuale, nella trasparenza delle clausole e nel controllo della loro vessatorietà, nel dispositivo della nullità di protezione, nell'irrinunciabilità dei diritti attribuiti ai consumatori, nonché nella regola del foro del consumatore. Tale disciplina, seppur volta a riequilibrare le asimmetrie nel mercato, difficilmente potrebbe essere estesa anche ai contratti tra imprese, essendo essenzialmente fondata sulla tutela della persona fisica del consumatore.

2. *La ridefnizione dei singoli tipi contrattuali*

Resta però da vedere se l'ipotesi ricostruttiva appena evocata possa agevolmente conciliarsi con gli aspetti problematici sottesi ai diversi tipi contrattuali, ovvero a specifici raggruppamenti di tipi contrattuali.

Il Prof. Nicola Rizzo, soffermatosi sul contratto di vendita delle partecipazioni azionarie di controllo della società, ha analizzato le contrapposte teorie con riferimento all'oggetto di tale contratto e alla tutela dell'acquirente in caso di divergenza tra patrimonio sociale rappresentato ed effettivo. Considerando le *Representations & Warranties* come clausole di determinazione dell'oggetto contrattuale, poste a tutela del senso economico dell'operazione, il Relatore ha proposto di fondare sulla carenza di causa in concreto la tutela minima per l'acquirente, anche qualora non siano pattuite specifiche garanzie.

Il discorso sulle garanzie convenzionali è stato approfondito dal Prof. Luigi Regazzoni, che ha precisato come la garanzia costituisca lo strumento tecnico per attribuire rilevanza giuridica agli interessi sottostanti all'operazione economica. In questi termini, il Relatore si è mostrato favorevole a riconoscere il più ampio margine di operatività all'autonomia privata, consentendo alle parti di prevedere garanzie e rimedi atipici corrispondenti ai propri interessi, salvi i limiti la cui deroga comporterebbe l'irrealizzabilità dello scambio o il venir meno del nesso sinallagmatico tra le prestazioni.

Soffermandosi sui diversi modelli di cooperazione giuridica nell'attività d'impresa, il Prof. Luigi Nonne ha osservato come la disciplina del mandato conservi una flessibilità e un'elasticità tali da consentirle di esplicare una funzione regolativa sussidiaria per l'attività di impresa, come testimonia il nuovo Codice dei contratti pubblici, che valorizza la figura del mandato (gratuito e irrevocabile, ex art. 68 del D.lgs. 36/2003) per la stipula del contratto di appalto in seguito all'aggiudicazione collettiva da parte di enti consorziati o raggruppati.

In continuità con il tema, il Prof. Raffaele Di Raimo ha ricostruito l'ampia fenomenologia riconducibile ai contratti di cooperazione tra imprese, con particolare attenzione ai contratti di rete. Soffermandosi preliminarmente sulla natura del contratto di rete, il Relatore ne ha escluso la natura di contratto sinallagmatico, osservando come le prestazioni reciproche tra i retisti si inscrivano nel-

la funzione meta-individuale della crescita complessiva delle imprese partecipanti alla rete. Rimarcando la necessità di una revisione della risalente categoria della comunione di scopo, non adatta come tale a spiegare il fenomeno delle reti di imprese, il Relatore si è infine diffuso sul regime di responsabilità delle reti, variabile a seconda del diverso modulo di integrazione assunto dalle stesse.

Non diversamente, il Prof. Alessandro D'Adda ha delineato aspetti comuni e problematiche trasversali ai contratti di distribuzione, osservando come la L. 129/2004 sull'affiliazione commerciale non abbia cessato di porre interrogativi in ordine all'applicazione espansiva della disciplina del *franchising* ad altri modelli distributivi aggregativi. Nonostante tale tendenza culturale, il Relatore ha concluso nel senso per cui i vuoti normativi degli altri modelli distributivi sono difficilmente colmabili con il ricorso alla disciplina del *franchising*, che assume quale presupposto fondamentale l'ingresso dell'affiliato nella struttura commerciale dell'affiliante.

La relazione del Prof. Fabrizio Piraino ha analizzato minuziosamente i diversi regimi di responsabilità del vettore a seconda del carattere 'semplice' o 'intermodale' del trasporto, tra gli estremi della responsabilità ordinaria, di stampo unitario e oggettivo, e della responsabilità a rete (c.d. modello *network*), in cui il regime di responsabilità è individuato sulla base del segmento in cui si è verificata la perdita o l'avaria della merce. Con riferimento al contratto di logistica (art. 1677 *bis* c.c.), ha osservato che esso si risolve in una convenzione unitaria assoggettata al tipo dell'appalto, a cui è nondimeno applicabile la disciplina dei singoli tipi legali per la parte in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni a tali tipi riconducibili (in particolar modo facendo salva l'applicabilità delle norme relative al trasporto).

Convergente agli esiti di tale analisi è stata la riflessione del Prof. Roberto Bocchini, la cui relazione si è soffermata sulle differenze funzionali tra appalto e somministrazione, cogliendo nella seconda un modello di contratto di durata a struttura variabile, in cui il fattore temporale è funzionale all'interesse costante e ripetitivo dell'impresa alla fornitura di beni e servizi. La somministrazione, dunque, è destinata a svolgere una funzione di apicale importanza nel mercato dei servizi digitali, nonché potenzialmente idonea ad assorbire il sottotipo del contratto di logistica, che difficilmente esaurisce la sua funzione in un unico atto di esecuzione.

La prospettiva offerta dal Prof. Daniele Maffei sui contratti di finanziamento per l'impresa ha dimostrato la vitalità delle clausole generali anche in un mercato rigidamente regolato da norme di dettaglio. Attraverso un'accurata disamina degli orientamenti giurisprudenziali sui temi più rilevanti in materia di finanziamento all'impresa, il Relatore ha osservato come l'impiego di concetti valvola (quali la prevedibilità *ex ante* del superamento della crisi, la sostenibilità del mercato e il principio di sana e prudente gestione) si risolva in un forte margine di incertezza per l'impresa, per certi versi inevitabile, ma in ogni caso foriero di costi di transazione.

Analizzando i rapporti tra autonomia statutaria e patti parasociali, il Prof. Mario Notari ha riscontrato due tendenze contrapposte: all'osmosi delle previsio-

ni originariamente parasociali negli statuti – sollecitata dopo il 2003 dalla necessità di aggirare il limite quinquennale dei patti parasociali – è seguito in tempi recentissimi un controesodo in senso opposto, motivato dall'intento dei soci di beneficiare dell'efficacia reale dello statuto senza rinunciare alla segretezza dei patti parasociali. Nella prassi si è registrata la previsione di clausole statutarie snelle ed essenziali, il cui contenuto dettagliato viene rinviato al patto parasociale. Il dubbio sulla legittimità di tale tecnica è stato risolto dal Relatore nel senso della sua ammissibilità in funzione solo interpretativa; non, invece, in funzione integrativa.

Dubbi di legittimità, per contrarietà al divieto di patti successori, hanno riguardato anche le cc.dd. clausole statutarie di consolidazione della quota del socio defunto a favore dei soci superstiti. Il Prof. Alberto Venturelli, criticando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la violazione del divieto sarebbe esclusa dall'automatismo dell'effetto traslativo della quota in favore dei soci superstiti, ha fatto leva su considerazioni di più ampio respiro sistematico, evidenziando come la stessa disciplina positiva (artt. 2284, 2355 *bis* comma 3 e 2469 comma 2 c.c.) contenga disposizioni derogatorie al divieto di delazione ereditaria tramite lo strumento contrattuale. In definitiva, secondo il Relatore, rimanendo il legislatore libero di compiere valutazioni di meritevolezza che facciano prevalere altri principi su quello della libertà testamentaria, le clausole di consolidazione si confermano quali patti successori per l'impresa sempre leciti.

L'autonomia privata incontra un limite impreteribile nel principio concorrenziale, la cui violazione può attestarsi sotto un profilo soggettivo, per contrasto con l'articolo 2596 c.c., ovvero oggettivo, per contrarietà alla disciplina *antitrust*, in particolar modo all'articolo 101 TFUE e alla L. 287/1990. La Prof.ssa Mariaria Maugeri ha evidenziato l'autonomia e la complementarità di tali due profili, soffermandosi sulla nullità delle intese anticoncorrenziali e sulle conseguenze per i contratti a valle delle intese. In ultima analisi, la Relatrice ha osservato come la Commissione Europea abbia riconosciuto la non lesività del principio di concorrenza dei cc.dd. accordi di sostenibilità, aprendo uno spiraglio per mettere in dubbio l'assolutezza del divieto di intese restrittive della concorrenza.

Con riferimento al potere di mercato acquisito dall'impresa in un contesto concorrenziale, il Prof. Vittorio Bachelet ha prospettato una lettura evolutiva dell'abuso di dipendenza economica. Alla visione tradizionale, imperniata sulla dipendenza derivante da singoli rapporti commerciali, il Relatore ha opposto una concezione che tenga in maggiore considerazione la configurazione generale del mercato. Siffatto mutamento di prospettiva, messo in luce dalla novella sul contrasto agli abusi delle grandi piattaforme digitali, permette alla previsione di cui all'articolo 9 del D. lgs. 192/1998 di instaurare un modello virtuoso di interazione tra *public* e *private enforcement*, con effetti positivi sull'intero mercato.

Infine, perspicue considerazioni sono state svolte in materia di contratti regolati. La Prof.ssa Camilla Ferrari ha privilegiato una lettura non riduzionisti-

ca del fenomeno della regolazione, osservando come la cifra comune dei contratti regolati, indipendentemente dalla fonte che la realizza, sia la tutela dell'integrità dei mercati. La Relatrice ha poi analizzato due aspetti problematici irrisolti, soffermandosi sullo strumento tecnico con cui lo standard regolatorio opera sul contenuto del contratto – più affine al *modus operandi* dell'uso commerciale che dell'integrazione cogente *ex art. 1339 c.c.* – e sulla sanzione per la violazione delle regole contenutistiche del contratto.

Tra i settori più intensamente sottoposti a regolazione vi è certamente quello dei contratti relativi alla quotazione dell'impresa. Il Prof. Alberto Toffoletto ha approfondito le caratteristiche dei rapporti tra l'emittente e gli intermediari coinvolti nel procedimento di quotazione (il *global coordinator* e il *listing agent*), evidenziandone il carattere standardizzato ed eterodeterminato secondo le previsioni del regolamento della società di gestione del mercato.

3. La digitalizzazione 'sostenibile' dell'attività d'impresa

La vocazione del contratto a farsi per l'impresa si misura oggi con le opportunità dischiuse dai sistemi algoritmici nella fase di costruzione del regolamento e di esecuzione del rapporto contrattuale. I lavori della seconda giornata del Convegno svoltasi a Bressianso sono soffermati sugli effetti della rivoluzione digitale nella contrattazione di impresa, nonché sul ruolo e sui limiti del diritto privato regolatorio di matrice europea nel conformare i mercati che maggiormente risentono della spinta alla digitalizzazione.

L'apertura dell'organizzazione imprenditoriale al mercato dei dati ha comportato un'attenzione inedita dell'ordinamento per aspetti che non troppo tempo addietro sarebbero stati di esclusivo rilievo tecnico-informatico. Questa parabola, su cui si è soffermato il Prof. Giuseppe Versaci, ha certamente riguardato l'attività di configurazione dei *dataset* dei sistemi algoritmici, che oggi risente del duplice interesse alla circolazione dei dati e alla trasparenza delle decisioni algoritmiche, anche in funzione antidiscriminatoria.

La discriminazione del prezzo praticata da sistemi algoritmici sulla base della profilazione dei dati, infatti, non di rado assume altresì effetti distorsivi del mercato, come ha dimostrato la vicenda del caro voli nel 2023. Tale episodio, ha argomentato il Prof. Enrico Camilleri, ha favorito l'aggiornamento degli strumenti regolatori a disposizione dell'AGCM, che oggi può avviare indagini conoscitive e imporre misure comportamentali o strutturali, rinsaldando la tendenza ad un intervento proattivo e preventivo dell'autorità regolatoria, secondo il modello anglosassone dell'*advocacy*.

Non sempre, tuttavia, le fonti di derivazione europea riescono ad assicurare un adeguato livello di tutela per il consumatore. La Prof.ssa Chiara Tenella Sillani ne ha sottolineato l'insufficienza con riferimento all'utilizzo dei sistemi di IA

in ambito precontrattuale. Nonostante la buona fede precontrattuale si articoli in specifici obblighi di trasparenza, i problemi legati alla personalizzazione dell'offerta di prodotti e servizi e alla contrattazione algoritmica rimangono per lo più insoluti. La Relatrice, a tal proposito, ha proposto di considerare centrale nella tutela del consumatore il nuovo comma 15 *bis* dell'articolo 27 D. lgs. 206/2005, nella misura in cui l'inosservanza degli obblighi precontrattuali configuri una pratica commerciale scorretta.

L'attenzione dei Relatori si è rivolta, in seguito, ai settori di mercato più fortemente interessati dal fenomeno della digitalizzazione. La diffusione del c.d. *Internet of Things* (IoT), che assicura un'istantanea ed efficace attività di monitoraggio e di valutazione dei dati, ha consentito lo sviluppo dei contratti delle comunità energetiche, la cui disciplina mira ad assicurare un compromesso tra gli obiettivi di autonomia dell'approvvigionamento energetico e di sostenibilità ambientale. Il Prof. Luigi Balestra, evidenziati i benefici del ricorso a tali forme di organizzazione, ha osservato come la necessità di una *governance* aperta della comunità energetica si traduca sovente in un difetto di propensione all'investimento da parte di operatori professionali.

Se, da un lato, gli strumenti algoritmici accrescono il potenziale di efficienza organizzativa dell'impresa, dall'altro espongono l'impresa e la collettività ad un'esternalità negativa di non modesta consistenza economica. Anche il mercato assicurativo, come ha affermato il Prof. Mauro Grondona, risente dell'incremento del rischio digitale, ponendo l'esigenza di temperare l'autonomia privata con principi di ordine pubblico economico e con il principio di meritevolezza delle clausole contrattuali.

Dalle relazioni che si sono succedute, è emerso che l'ambito in cui maggiormente si avverte il rilievo delle implicazioni giuridiche sottese al fenomeno della digitalizzazione è quello dell'intermediazione bancaria e finanziaria.

Secondo queste coordinate, il Prof. Silvio Martuccelli ha evidenziato le conseguenze del *credit scoring* algoritmico nell'attività di valutazione del merito creditizio, funzionale a garantire la sana e prudente gestione del mercato da parte degli intermediari, secondo il disposto dell'articolo 124 *bis* TUB. In un contesto precontrattuale già fortemente improntato alla discriminazione nell'accesso al credito, l'opacità dei modelli predittivi, piuttosto che evitare l'indiscriminata ed abusiva concessione del credito, rischia di giungere all'esito opposto della negazione abusiva del credito a chi lo meriterebbe. Influenando sulle modalità e sui criteri attraverso cui la discriminazione avverrebbe, l'esclusione del *credit scoring* algoritmico sarebbe dunque auspicabile nei casi in cui questo tenda a configurarsi come potenzialmente limitativo dei diritti fondamentali della persona, anche in attuazione di una portata conformativa del principio di sostenibilità che, non potendo più essere limitato alla tutela dell'ambiente, va ora inteso – anche alla luce del nuovo art. 41 Cost. – come espressivo del primato della persona sul mercato.

La centralità dell'intermediario nell'attuale regolamentazione del sistema bancario è stata messa in discussione dal fenomeno della disintermediazione, che ha coinvolto principalmente il mercato dei *cryptoasset*. L'accesso diretto degli utenti alle piattaforme disintermedate, assicurato dall'affermazione delle tecnologie a registri distribuiti (DLT) rischia di generare un mercato che sfugge dal sistema di vigilanza, con conseguenti vuoti di tutela per i clienti. Con riferimento a questa tendenza, il Prof. Francesco Venosta ha esposto le problematiche sottese all'ambigua figura dello *smart contract*, soffermandosi sui riflessi dei caratteri di irrevocabilità, auto esecutività ed impermeabilità del dispositivo tecnico alle circostanze sopravvenute. Rispetto alle derive più estreme della disintermediazione, tuttavia, lo scenario delineato dal Prof. Marcello Maggiolo ha rassicurato sulla perdurante esigenza di un intermediario abilitato alla gestione digitale dei portafogli di investimento. La necessità di ricondurre obblighi, oneri e responsabilità al soggetto che offre i servizi di investimento costituisce un punto difficilmente aggirabile dalla gestione in modalità digitale del portafogli di investimento d'impresa.

Le DLT, inoltre, hanno rappresentato il substrato tecnologico in cui si è registrato l'ultimo stadio evolutivo dell'istituto del pegno, nel solco della tendenza ad attenuarne il requisito tradizionalmente costitutivo della realtà. Dopo il pegno rotativo e il pegno non possessorio, il decreto *Fintech* (D. l. 25/2023) ha disciplinato le modalità di costituzione del pegno su *blockchain*, valorizzando i meccanismi di autotutela per i creditori pignorati. Il Prof. Vittorio Occorsio ha sapientemente esposto i rischi e le ricadute sistematiche dell'escussione automatizzata del pegno, notando come l'accertamento giudiziale dell'inadempimento, presupposto dell'azione esecutiva sul bene pignorato, non potrebbe che essere recuperato in una fase successiva all'escussione. Per effetto di un meccanismo tecnico-informatico, dunque, il rischio dell'inadempimento, ordinariamente in capo al creditore, sarebbe trasferito in capo al debitore.

IoT e DLT sono, altresì, le principali protagoniste della transizione verso un modello produttivo improntato alla circolarità e alla sostenibilità. L'intero fenomeno della *sharing economy* è fondato sull'ottimizzazione nella gestione delle risorse nelle catene del valore, fornendo risultati promettenti in materia di energia, agricoltura e gestione di rifiuti. Analizzata la direttiva europea sul *greenwashing*, il Prof. Roberto Carleo ha rimarcato l'esigenza sempre più avvertita di oggettivazione del principio di sostenibilità.

Sotto altro profilo, il ruolo delle tecnologie digitali nel mercato bancario e finanziario ha avuto riflessi anche sul piano della risoluzione delle controversie tra cliente ed intermediario. Ripercorrendo gli orientamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), il Prof. Pietro Sirena ha evidenziato il ruolo degli algoritmi predittivi nell'ampliamento degli strumenti di tutela in favore del cliente. Per effetto dello *standard* di diligenza tecnica dell'intermediario professionale (art. 1176 comma 2 c.c.), la disponibilità di tecnologie idonee a rilevare transazioni

anomale o ad individuare furti di identità si trasforma *ipso facto* in un obbligo contrattuale di adottarle, dimostrando altresì che la disciplina generale del contratto e delle obbligazioni integra le lacune emergenti nella legislazione di stampo eurounitario.

Più in generale, il Prof. Enrico Minervini ha osservato che i meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie subiscono un salto qualitativo attraverso i procedimenti detti di *Online dispute resolution* (ODR), predisposti dalle piattaforme di *e-commerce*. Pur costituendo l'adattamento alle reti telematiche delle ben note ADR, le ODR si arricchiscono di elementi di complessità riconducibili all'impiego dell'IA nella risoluzione delle controversie: nonostante gli indiscutibili benefici, testimoniati dall'ampio ricorso alle ODR, permangono problemi non indifferenti sotto il profilo dell'opacità del procedimento decisionale algoritmico e della terzietà del giudicante, frustrata dall'identità tra chi eroga il servizio e chi dirime la controversia.

Prima ancora che sul piano della tutela dei diritti, tuttavia, i procedimenti automatizzati rilevano nel momento di formazione e conclusione del regolamento negoziale. A tale riguardo, il Prof. Salvatore Monticelli ha svolto un'analisi sugli aspetti patologici dei contratti conclusi nella forma di documento informatico, soffermandosi sui temi della validità del documento concluso con firma digitale e dell'idoneità del sistema c.d. *point & click* ad integrare la forma richiesta dalla legge *ad substantiam*.

Con grande sensibilità sistematica, infine, i Relatori hanno mostrato lo iato tra l'approccio 'relazionale' del diritto civile tradizionale e quello regolatorio del diritto privato di matrice europea, non di rado in contrasto con la vocazione del civilista a condurre il sistema al più alto grado di coerenza interna.

La Prof.ssa Maddalena Semeraro, prospettata la metamorfosi del pagamento elettronico da atto a procedimento, ha esposto le implicazioni dell'intermediazione dei servizi di pagamento sul rapporto obbligatorio da adempiere. Nonostante la disciplina di matrice europea miri ad accrescere la speditezza e la sicurezza dei pagamenti elettronici, tentando di mitigarne i rischi, permangono delle aporie normative di difficile composizione: *inter alia*, l'irrevocabilità degli ordini di pagamento una volta effettuati, prevista dalla *Payment Services Directive* (PSD), mal si concilia con il principio per cui l'obbligazione sottostante si estingue solo quando il denaro è trasferito nella sfera giuridica del creditore, mediante accredito sul suo conto corrente presso un intermediario.

Seguendo lo stesso approccio metodologico, il Prof. Valerio Pescatore si è soffermato sulla ricostruzione dogmatica del concetto di 'conformità' nell'ordinamento italiano. Da giudizio sulla corrispondenza del bene alle previsioni contrattuali e alle qualità del bene ragionevolmente attese dal consumatore, la conformità ha acquistato una dimensione dinamica e proiettata nel tempo tramite il riferimento, ad opera della Direttiva UE 2019/771, ai parametri della compatibili-

tà, della funzionalità e interoperabilità. Sul piano rimediale, il corollario di questa innovazione è la preminenza di rimedi che valorizzano l'accessibilità, la continuità e la sicurezza dell'assistenza ai clienti. Da ultimo, per effetto del *Digital Markets Act* e del *Digital Services Act* la conformità è divenuta elemento riferibile non più esclusivamente al servizio digitale, ma ai soggetti del mercato dei servizi digitali, determinando l'ascrivibilità di qualsiasi violazione del fornitore ad un difetto di conformità del prodotto o servizio.

4. *Alcune provvisorie conclusioni*

Le fila delle due intense giornate di lavori sono state raccolte dal Prof. Massimo Zaccheo, le cui conclusioni hanno rappresentato un momento di sintesi del complesso itinerario tracciato nelle relazioni. La disciplina dei contratti dell'impresa e le tendenze ispirate dalla digitalizzazione e dalla sostenibilità rappresentano due momenti reciprocamente compenetrati, impedendo di scorgere nella seconda giornata del Convegno un elemento di specialità rigidamente contrapposto alla generalità assunta dalla prima giornata.

Entrambe le giornate, dunque, hanno strutturato una parte generale secondo due diverse chiavi di lettura, da un lato valorizzando l'autonomia privata nell'ordine del mercato, dall'altro concentrando l'attenzione sulla dimensione organizzativa dell'impresa e sugli aspetti regolatori. Tra i risultati più significativi del Convegno, il Prof. Zaccheo ha evidenziato la presa d'atto che la disciplina del contratto per l'impresa non possa più prescindere dai rapporti asimmetrici degli operatori del mercato. In quest'ottica, tanto i contratti tra imprese quanto i contratti tra imprenditore e consumatori esprimono principi generali che favoriscono l'evoluzione del sistema. Attribuito al Convegno il crisma di un manifesto programmatico, il Prof. Zaccheo ha osservato conclusivamente come esso si sia elevato a punto di riferimento imprescindibile per i futuri studi in materia contrattuale.